Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 29 del 6 giugno 2005

All'ANICAV
Centro Direzionale Isola F 3
80143 NAPOLI

All'ASS.TRA
Via XX settembre, 40
00187 ROMA

All'ASSITRAPA
Corso Trieste , 184
00198 ROMA

All'AIIPA
Corso di Porta Nuova
20121 MILANO

e, p.c. Alle Unioni Nazionali dei produttori Agricoli– LORO SEDI

Al Ministero delle Politiche Agricole e Foreste
Dipartimento delle Politiche di Mercato
D.G. per le Politiche Agroalimentari
PAGR VIII- Ortofrutta
Via XX Settembre, 20 00187 ROMA

All'AGEA
Ufficio Trasformazione, tabacco ed altri prodotti trasformati
Via Salandra, 18 00187 ROMA

All'ERSAC
P.co Maria Cristina di Savoia
Comola Ricci 80122 NAPOLI

Reg. CE n. 1535/2003 e Reg. CE n. 444/2004 – Campagna pomodoro 2005/2006

Come noto, l'art. 28 del Reg. Ce n. 1535/2003 dispone, tra l'altro, che gli stati membri adottano le misure necessarie per *prevenire e perseguire le irregolarità e applicare le sanzioni previste dal regolamento"* nonché di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento stesso.

Per ogni più proficua collaborazione tra i vari soggetti della filiera, alla luce delle analisi compiute sugli esiti della pregressa campagna, si ritiene necessario, in vista degli adempimenti comunitari e nazionali dalla prossima campagna di trasformazione 2005/2006, anche allo scopo di prevenire eventuali osservazioni da parte degli Organi della UE, che gli Organismi in indirizzo tengano conto delle raccomandazioni di seguito indicate:

***Bilico per la pesatura delle consegne pomodoro*:**

Il bilico in dotazione di ciascuna impresa di trasformazione deve poter consentire la completa pesatura del rimorchio, della motrice o del TIR autoarticolato che consegna il prodotto fresco alla trasformazione. In caso di diverso sistema di pesata (ad esempio si pesano solo pochi bins e poi in modo proporzionale si estende tale peso all'intero carico – pesatura parziale), il nucleo di controllo annoterà tale anomalia sul verbale e sul certificato di consegna e provvederà ad escludere tale certificato dall'aiuto comunitario.

Cartellino di pesata:

La stampa del cartellino di pesata del carico deve essere contestuale alla pesata stessa; il cartellino deve essere associato univocamente al certificato di consegna relativo alla partita cui si riferisce. I nuclei di controllo accerteranno che tale cartellino venga associato al certificato di consegna e, in caso diverso, annoteranno tale anomalia sul certificato di consegna e sul verbale di controllo.

Tara

L'art. 20 del Reg. CE n. 1535/2003 prevede che per ciascuna partita consegnata nell'ambito di un contratto validato dalla Regione e ammessa alla trasformazione deve essere compilato un certificato di consegna che precisa, tra l'altro, l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato, il peso lordo e il peso netto.

Di tal che ne segue che i camion utilizzati per la consegna della materia prima devono essere pesati per la determinazione del loro peso (tara). La mancata osservanza di tali prescrizione costituisce violazione delle norme comunitarie e nazionali vigenti e come tale sono applicabili le sanzioni previste.

All'uscita dal piazzale dell'impresa, il camion, che insieme ai bins vuoti costituisce la tara da sottrarre al peso lordo, può trasportare o meno anche tali bins vuoti.
Nel caso non li trasporti, per la determinazione del peso netto a pagamento, al peso reale della tara del camion, va aggiunto il peso dei bins che in questo caso è un peso convenzionale che risulta indicato nel contratto stipulato tra le parti.

Etichettatura delle confezioni

Il D.Lg.vo n.109/92, prevede, per il pomodoro, un regime particolare di cui occorre tener conto per la tutela degli interessi dei consumatori. In proposito la circolare 2 agosto 2001 n. 167 del Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato), prevede che l'indicazione del nome e della sede del produttore nonché della sede dello stabilimento devono essere obbligatoriamente impressi o litografati sui contenitori all'atto del loro riempimento, per esteso oppure in sigla e numero autorizzati; lo stesso vale per la dicitura del lotto di produzione che viene annualmente identificata con una lettera e un numero ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.Lg.vo n.109/1992.

Ciò detto, la mancata osservanza delle norme indicate da luogo alla violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali del settore con la conseguente applicazione delle sanzioni previste sul punto dal D.Lg.vo 109/92.

La momentanea impossibilità dell'impresa di provvedere all'etichettatura del prodotto per gusti all'impianto ecc,. deve essere tempestivamente comunicata agli organi di controllo, pena l'applicazione delle suindicate sanzioni.

Calendario delle consegne

Per migliorare l'efficienza dei nuclei di controllo, ciascuna impresa di trasformazione, di concerto con le Associazioni dei produttori agricoli, comunica agli organi di controllo, nella settimana che precede quella delle consegne di pomodoro, un calendario di massima settimanale.

Concentrato non sterile

Le imprese produttrici di concentrato non sterile contenuto in fusti, sono tenute a comunicare all'ERSAC, via fax, l'avvio della trasformazione contestualmente all'inizio di produzione di ciascun lotto. Questa informazione permette di effettuare un controllo nell'azienda prima della vendita e/o l'eventuale controllo nell'azienda acquirente.

Turni di lavorazione

Sempre per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei controlli, ogni singola impresa di trasformazione è tenuta a comunicare all'organo di controllo, all'inizio di ogni mese di trasformazione, il turno o i turni giornalieri di lavorazione del prodotto (Es: 1 turno di 8 ore, 3 turni di otto ore ecc.). Ogni variazione del turno di lavorazione, deve essere comunicata all'organo di controllo almeno 48 ore antecedenti la variazione.

Pagamenti della materia prima

L'art. 22 del Reg. CE n. 1535/2003, prevede che per il pagamento della materia prima si effettuano i prescritti versamenti mediante bonifico bancario o postale. Tale versamento deve essere effettuato entro due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.

A tal fine, l'autorizzazione all'Istituto bancario ecc, che effettua poi il prescritto pagamento all'Associazione dei produttori mediante bonifico bancario, deve essere effettuata entro il termine dei due mesi – fine mese consegne - sopra citato e contenere l'ordine di valuta fissa al beneficiario, sempre entro i termini dei due mesi sopra indicati.

Si invitano gli Organismi nazionali dei trasformatori in indirizzo a voler divulgare la presente nota ai propri associati e a far rispettare scrupolosamente la normativa comunitaria e nazionale vigente per non incorrere nelle sanzioni previste e/o della revoca del riconoscimento a trasformare pomodoro in regime di aiuto comunitario.

La presente circolare è pubblicata sul Bollettino e sul sito internet della regione Campania a valere di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Coordinatore dell'AREA
Dr Antonio Falessi